

# NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:.....

esercente un'impresa effettuante **General Contractor** per la costruzioni di fabbricati civili ed industriali in cemento armato, muratura, legname e metallo, comprese demolizioni, ristrutturazioni e sopraelevazioni di manufatti e di stabili occupati e non, armature, rifiniture, restauri e manutenzioni in genere, preparazione e disarmo dei cantieri, scavi per fondazioni, costruzione di fognature, posa di condutture e di linee elettriche, in quanto complementari ai suindicati lavori di costruzione edile.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 1) CESSIONI DI LAVORO IN SUBAPPALTO - RESPONSABILITÀ PER FATTO DI SUBAPPALTATORI DI OPERE

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori - in misura non superiore al 100 % del valore globale di ogni singola opera od appalto - l'assicurazione è operante per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dai subappaltatori di opere mentre eseguono i lavori nei suoi cantieri.

Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 la garanzia opera sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96.

### 2) DANNI DA VIBRAZIONE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. 1) delle C.G.A., la garanzia comprende i danni materiali dovuti a vibrazione del terreno. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 5.000,00 per ogni sinistro, entro il limite del massimale per danni materiali e, comunque, con il massimo di Euro 26.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione annuo o, per contratti di durata temporanea, per il periodo cui si riferisce l'assicurazione.

### 3) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 secondo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

mod. R60

- a. fino a concorrenza, di un importo di Euro 150.000,00 = restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi.
- b. con una scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10 per cento, col minimo assoluto di Euro 2.500,00= a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

#### 4) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ESTERNO)

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al Sig. AVANZI PIETRO V.LE PORTA PO RO non alle dipendenze del Contraente, quale persona designata come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

#### 5) RADDOPPIO TERMINI TEMPORALI DI POLIZZA

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che i termini temporali ivi previsti devono intendersi raddoppiati.

#### 6) FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni DANNO MATERIALE - con una franchigia assoluta di Euro 500,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 500,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

#### 7) LAVORI DI DEMOLIZIONE E DISFACIMENTO

La garanzia, per i danni materiali, compresi quelli alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, derivanti da lavori esclusivi di demolizione e disfacimento, è prestata, nel limite del massimale per danni materiali e, comunque, col massimo risarcimento di Euro 80.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 500,00 per ogni soggetto danneggiato. Sono, comunque, esclusi dalla presente garanzia i danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato.

#### 8) POSTUMA EDILIZIA: R.C. POSTUMA INSTALLAZIONE

A parziale deroga dell'art.3 lett. i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferma l'esclusione per i danni cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, la garanzia comprende i danni materiali e corporali conseguenti ad errori nell'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti tecnologici, infissi e serramenti compiuti dall'Assicurato, sempreché i danni si verifichino entro sei mesi dall'intervento, purché denunciati all'Assicurato entro tale termine e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza.

Tale garanzia è prestata con lo scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del sinistro, col minimo di Euro 1.500,00.

Il massimale della presente clausola viene prestato nell'ambito del massimale per danno a cose previsto in polizza e in ogni caso non oltre il limite di EURO 300.000,00 per ogni anno assicurativo, e con il sotto limite del 10% per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Restano comunque esclusi dalla garanzia:

- a) i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle Cose installate;
- b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle Cose installate, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati;
- d) i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- e) i danni da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

#### 9) DANNI DA INTERRUZIONE ESERCIZIO

L'assicurazione vale, fino a concorrenza del 10% del massimale per sinistro indicato in Scheda di polizza, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile.

#### 10) NUOVI RIFERIMENTI AL D. LGS 81/2008

I riferimenti contenuti nelle condizioni di assicurazione, generali e particolari, al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 494/1996 - decreti abrogati e recepiti nel d.lgs. 81/2008 (testo unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) - si intendono abrogati e sostituiti dal riferimento al d.lgs 81/2008 medesimo.

in particolare eventuali riferimenti:

- al servizio di prevenzione e protezione, di cui al decreto 626/94, si intendono ora fatti agli artt. 31 e segg. del decreto 81/2008;
- a lavori in cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto 494/96, si intendono ora fatti agli artt. 88 e segg. del decreto 81/2008.

#### 11) DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. c) delle C.G.A., l'assicurazione è estesa ai danni da furto imputabili a responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario e custode di ponteggi ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento delle attività indicate in polizza.

#### mod. R60

Tale garanzia è prestata, nell'ambito del massimale per danni materiali, sino a concorrenza dell'importo di Euro 26.000,00 per sinistro e per anno, con l'intesa che si considera come unico sinistro la pluralità di eventi che dovessero verificarsi nelle medesime circostanze di tempo presso lo stesso cantiere.

Si intendono esclusi dalla presente garanzia i furti compiuti da persone alle dipendenze dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, col minimo di Euro 500,00 per ogni danneggiato, se tali impianti siano dotati di idoneo sistema antintrusione.

Rimane a carico dell'Assicurato il 25% dell'importo di ciascun sinistro, col minimo di Euro 1.000,00 per ogni danneggiato, se tali impianti non sono dotati di sistema antintrusione.

#### 12) DANNI DA ACQUA PIOVANA

L'assicurazione è operante per i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione di fabbricati, purché il fatto rivesta carattere di accidentalità e a condizione che l'impresa e a condizione che l'impresa non abbia ommesso di approntare le idonee le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo di euro 1.000,00, con il limite massimo di risarcimento di 25.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo

#### 13) ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia e' altresì efficace per la responsabilita' civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorche' fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprieta' ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

#### 14) GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonche' attivita' ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessita' dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilita' civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attivita' alle quali sono preposti;
- dalla proprieta' e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualita' di committente dei lavori;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Ferma l'esclusione dei danni cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;

- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

#### 15) QUALIFICA DI TERZI AI COMMITTENTI

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai committenti dei lavori formanti oggetto della presente assicurazione.

#### 16) COMMITTENZA

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilita' civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni , lavori e/o servizi connessi all'attivita' cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.

#### 17) CONSORZIO DI IMPRESE

Premesso che l'Assicurato puo' svolgere la propria attivita' anche per appalti assunti sotto forma di consorzio e/o associazione temporanea imprese, si conviene tra le parti che i titolari ed i dipendenti delle altre imprese consorziate e/o associate sono, entro i limiti previsti dal massimale di R.C.O., considerati terzi per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'Assicurazione R.C.O., rappresenta il limite globale di esposizione della Societa' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

#### 18) TITOLARI E DIPENDENTI DI IMPRESE COAPPALTATRICI COME TERZI

Premesso che l'Assicurato ed i suoi dipendenti possono operare nell'ambiente di lavoro con imprese coappaltatrici, si da' atto che, nell'ambito delle Condizioni Generali e Particolari di polizza sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di tali imprese, sempreche' la natura dei lavori svolti dall'Assicurato stesso e dalle imprese coappaltatrici sia diversa o, nel caso in cui la natura dei lavori non sia diversa, purché l'Assicurato e le imprese coappaltatrici operino in base a specifici e diversi appalti.

#### 19) COMMITTENZA LAVORI EDILI

Fermo quanto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia tutti i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori, o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualita' di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 sempreche':

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

#### 20) ELEVAZIONE TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che il termine di rispetto per la denuncia dei sinistri deve intendersi elevato da 3 a 9 giorni.

## 21) DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attività svolta si può avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che è compresa in garanzia la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

## 22) COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.600,00= per ogni sinistro.

## 23) RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

## 24) DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti in genere ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono, altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisì nei mezzi stessi.

## 25) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

## 26) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societa'anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

## 27) PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilita' civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sara' operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

## 28) PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI NELL'AMBITO DELL'IMPRESA

In deroga dell'art. 2 lett. c) e art. 3 lett.e) delle C.G.A., qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione di prestatori d'opera non dipendenti e prestatori di lavoro interinale per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali e' prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore all'6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Societa' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione e' altresì operante per la responsabilita' civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualita' di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

## 29) RESPONSABILITA' PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilita' civile personale e diretta di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

## 30) DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

#### mod. R60

A parziale deroga dell'art. 3 lett. l) delle C.G.A., l'assicurazione comprende, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Limitatamente ai danni a beni immobili, questa garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per sinistro, col minimo assoluto di Euro 1.500,00 mentre per gli altri danni materiali si applica una franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per sinistro.

#### 31) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. l) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque col massimo di Euro 52.000,00= per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione e con il sottolimito del 20% per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Questa garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00=.

#### 32) SCAVI, REINTERRI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. i) delle C.G.A., per i lavori di scavo su sedi stradali, l'assicurazione vale anche dopo il rinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni materiali in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per sinistro nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione. Per i danni corporali la garanzia e' prestata nell'ambito del relativo massimale e con gli eventuali scoperti stabiliti in polizza.

#### 33) DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. c) ed h) delle C.G.A., e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprieta' dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

#### 34) DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. c) delle C.G.A., l'assicurazione e'estesa ai danni da furto imputabili a responsabilita' dell'Assicurato nella sua qualita' di proprietario e custode di ponteggi ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento delle attivita' indicate in polizza, a condizione che tali impianti siano dotati di idoneo sistema antintrusione.

Tale garanzia e' prestata, nell'ambito del massimale per danni materiali, sino a concorrenza dell'importo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, con l'intesa che s'intende come unico sinistro la pluralita' di eventi che dovessero verificarsi nelle medesime circostanze di tempo presso lo stesso cantiere.

Si intendono esclusi dalla presente garanzia i furti compiuti da persone alle dipendenze dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, col minimo di Euro 1.500,00 per ogni danneggiato.

### 35) COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) delle C.G.A. e limitatamente ai lavori che non comportino interventi di riparazione consolidamento e modifiche in genere delle strutture portanti dei fabbricati oggetto dei lavori, l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00= per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 80.000,00= per ciascun periodo assicurativo annuo o per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

Per i lavori compiuti in fabbricati occupati si conviene che la presente garanzia opera limitatamente ai danni materiali cagionati a beni posti all'esterno dei fabbricati stessi.

### 36) INFORTUNI SUBITI DA SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l'assicurazione R.C.O., i subappaltatori di opere ed i loro dipendenti, per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata. Il massimale per sinistro, convenuto per l'assicurazione R.C.O., rappresenta il limite globale di esposizione della Societa' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

### 37) LAVORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS.494/96

Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualita' di 'responsabile dei lavori', conformemente a quanto disposto da tale decreto.

### 38) QUALIFICA TERZI AGLI AMMINISTRATORI

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell' Assicurato, che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti.

### 39) COSE IN CONSEGNA

A parziale deroga dell'art. 3 lettera f) delle C.G.A., la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attivita' per la quale e' prestata l'assicurazione, nonche' quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attivita'. L'estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto , per sinistro, di Euro 1.500,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di Euro 50.000,00.

### 40) PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA', COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprieta' e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attivita' dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia operera' per la Responsabilita' Civile incombente all'Assicurato nella sua qualita' di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualita' di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 sempreche':

#### mod. R60

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidita', stillicidio od insalubrita' dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00= per ciascun sinistro.

#### 41) DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", per la responsabilita' civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

L'assicurazione e' prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilita' tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta' Societa' non potra' superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

#### 42) DANNO BIOLOGICO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA

"L'Art.1 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta annullato e cosi' sostituito:

La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attivita' per le quali e' prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione e' prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 5.000,00= per ogni lavoratore infortunato".

Qualora nelle altre Condizioni Particolari di polizza la garanzia venga prestata con riferimento al grado di invalidita' permanente, si conviene tra le parti che tale riferimento si intende privo di effetto e le garanzie vengono prestate con la franchigia assoluta di cui sopra.

L'assicurazione R.C.O. e' efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

#### 43) BUONA FEDE INAIL

Resta convenuto che non costituira' motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che l'irregolarita' derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

#### 44) STABILI OCCUPATI

Relativamente ai lavori di demolizione parziale, manutenzione, ristrutturazione e sopraelevazione di stabili occupati si conviene che restano esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali o appartamenti nei quali si eseguono i lavori, con l'intesa che, per i danni alle cose trovantisi in altri locali o appartamenti dello stesso stabile s'intendono fissati una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 1.500,00 per sinistro e un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

Ove, pero', tali lavori comportino interventi di riparazione, consolidamento e modifiche in genere delle strutture portanti - intendendosi per tali tutte le strutture indispensabili a garantire la staticita' dell'immobile - l'esclusione si estendera' a tutti i danni a cose che siano conseguenza degli anzidetti interventi, fermo restando la validita' della copertura per le lesioni corporali provocate a terzi e per la responsabilita' civile verso i prestatori di lavoro.

#### 45) DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreche' non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O. prevista dall'art. 1 lettera B) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 46) SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi -limitatamente alle sole lesioni corporali- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attivita' dell'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilita' civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attivita'.

#### 47) ATTIVITA' RICREATIVE

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attivita' ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

#### 48) DANNI A VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attivita' dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).

Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonche' quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

#### 49) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

### **MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

### **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE**

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è

**mod. R60**

tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o Territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:  
**CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGION.**

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE**

Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:

**NESSUNA**

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Il presente contratto si compone di n° 14 pagine.

**Generali Italia S.p.A.**



L'Assicurato Contraente

---

*Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.*

L'Assicurato Contraente

---

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto:

- Art. 7 (tacito rinnovo del contratto);
- Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro);
- Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);
- Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);
- Art. 11 (assicurazioni complementari: facoltà di recesso);
- Art. 12 (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);
- Art. 16 (deroga alla competenza territoriale).

L'Assicurato Contraente

---

**DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO**

**Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che, conformemente a quanto comunicato con l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita al momento della sottoscrizione del Profilo Cliente, i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

**Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "[RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com)" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021; o
- all'Agente MODENA ANGELO, VALENTINI PIETRO E FAGIOLO PAOLO SNC, dell'Agenzia ROVIGO contattabile via e-mail a [agenzia.rovigo.it@generali.com](mailto:agenzia.rovigo.it@generali.com) e/o via posta ordinaria all'indirizzo GIOVANNI MIANI 33 45100 - ROVIGO (RO) e/o via telefono al numero 0425-423398.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

**Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

**Comunicazione dei Dati**

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

**Trasferimento dei dati all'estero**

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

**Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

**NOTE:**

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società

esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

#### **I miei consensi privacy**

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

ALLEGATO A POLIZZA N° | 410134815 | AGENZIA | ROVIGO | 14W 00

CONTRAENTE | ELLESSE S. R. L.

**APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/05****Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato**

*Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

**Mezzi di pagamento del premio**

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
- con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

**Contraente/Assicurato**  

---

Allegato mod. APTRAC

*Esemplare per il Contraente*Polizza N.: 410134815 Agenzia: ROVIGO Cod.: 14WContraente: ELLESSE S. R. L.**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data \_\_\_\_\_

**Generali Italia S.p.A.****Il Contraente**

\_\_\_\_\_

Il presente mod. R60 ed. 08 costituito da 10 pagine



# **POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

Contraente: **ELLESSE S. R. L.**

---

Polizza n°: **410134815**



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

- Assicurato:** il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto;
- Società:** Generali Italia S.p.A.;
- Franchigia:** la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Scoperto:** la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Danni corporali:** morte o lesioni personali;
- Danni materiali:** distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

## GARANZIE ASSICURATE

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

#### A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

#### B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie

professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

## Art. 2

### Soggetti non considerati terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

## Art. 3

### Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- e) provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;

- g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- n) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni:

- o) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- q) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

#### Art. 4

##### **Rischi atomici e danni da inquinamento**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

#### Art. 5

##### **Estensione territoriale**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.

L'assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo.

## EFFICACIA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 6

**Pagamento del premio - Operatività dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

### Art. 7

**Rinnovo del contratto**

In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza il contratto - sempreché stipulato per almeno un anno - è rinnovato per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione d'anno) e così successivamente, ma con il limite di 2 anni per ogni tacito rinnovo.

### Art. 8

**Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

### Art. 9

**Anticipata risoluzione del contratto**

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del rapporto giuridico previsti dal contratto o dall'Art. 1896 C.C., sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- a) il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso (salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente Art. 9);
- b) un importo pari al 15% del premio complessivo annuo (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale) per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore, dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso almeno per cinque anni.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni in aumento eccedenti il 15% annuo sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto

Centrale di Statistica, la Società avrà il diritto di recedere dal medesimo con preavviso di 30 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

## ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RISCHIO

### Art. 10

#### **Variazione di rischio**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

### Art. 11

#### **Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

### Art. 12

#### **Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'Art. 6 nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume d'affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello

relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire la documentazione e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

## SINISTRI

### Art. 13

**Denuncia  
dei sinistri -  
Obblighi  
dell'Assicurato**

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per l'assicurazione R.C.T., o dall'avviso dell'inchiesta pretorile per l'assicurazione R.C.O..

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

### Art. 14

**Gestione  
delle vertenze  
di danno -  
Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**DISPOSIZIONI DIVERSE****Art. 15****Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**Art. 16****Foro competente**

Per le controversie aventi per oggetto il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro dove ha la residenza o la sede il convenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 17****Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

**Art. 18****Rinvio alle norme di legge**

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.